



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Brembate di Sopra

Via Locatelli,10 – 24030 Brembate di Sopra (BG)

Tel: 035/623400 Fax: 035/623427 - C.F. 91031680167

<http://www.icbrembatesopra.gov.it> - e-mail: bgic89500b@istruzione.it

PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it

Deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico (è stabilita per legge la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti)

Il Collegio dei Docenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di valutazione e di validità dell'anno scolastico per gli allievi della scuola secondaria, prevede la possibilità di derogare al limite minimo di presenza previsto dalla legge (tre quarti dell'orario annuale personalizzato – 990 ore per la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto) nelle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti motivazioni:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

I gravi motivi di salute che impediscono di raggiungere il limite minimo di frequenza (eccetto i casi in cui è prevista l'attivazione di progetti di "Scuola Domiciliare" o di "Scuola in Ospedale") devono essere documentati tramite certificazioni rilasciate dal medico curante, da specialisti, da presidi ospedalieri, ASST e/o psicologi iscritti all'albo, che facciano direttamente riferimento a diagnosi di disturbi o patologie che impediscono la frequenza scolastica.

Nella fattispecie rientrano anche le assenze dovute a day hospital, visite specialistiche, terapie e/o cure programmate.

2. Gravi e documentati motivi di famiglia;

3. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

Le attività sportive e agonistiche devono essere organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e documentate attraverso certificato redatto da un Dirigente Sportivo o da un responsabile dell'organizzazione dell'evento agonistico.

4. adesione a confessioni religiose

per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (es. Legge n. 516/1988, che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del

Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 - Regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche...)

a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti e dei progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e delle deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti, procederà all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

- Gli studenti per i quali risulterà raggiunto il limite minimo di frequenza saranno ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.
- Gli studenti per i quali risulterà il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà la sussistenza delle seguenti due condizioni:

- situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
- possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Gli alunni che non avranno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risulteranno condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo stabilito dalla legge non saranno scrutinati e, di conseguenza, risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Terminate le operazioni preliminari di verifica relative alla validità dell'anno scolastico, per i soli alunni ammessi allo scrutinio, si procederà alle operazioni di valutazione finale.

(delibera del Collegio Docenti Unitario n. 34 del 22 maggio 2018)